



Comune di Pisa

**Regolamento comunale
per la disciplina
della pubblicità e delle affissioni e
per l'applicazione
dell'Imposta sulla pubblicità e
del Diritto sulle pubbliche affissioni**

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 71 del 20.12.2005
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 95 del 20.12.2006
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 23 del 12.04.2007
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 25 del 21.02.2008

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE

TITOLO I – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

Capo I - Disposizioni generali

- ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ARTICOLO 2 - AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE E NORMATIVE DI RIFERIMENTO
- ARTICOLO 3 - MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Capo II - Disciplina della pubblicità

- ARTICOLO 4 - DISCIPLINA GENERALE
- ARTICOLO 5 - DIVIETI DI INSTALLAZIONE E DI EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'
- ARTICOLO 6 - CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE
- ARTICOLO 7 - TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI
- ARTICOLO 8 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
- ARTICOLO 9 - PROCEDURE
- ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

Capo III - Il piano generale degli impianti pubblicitari

- ARTICOLO 11 - COMPOSIZIONE DEL PIANO
- ARTICOLO 12 - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ ESTERNA
- ARTICOLO 13 - IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL SERVIZIO E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I – Disciplina generale

- ARTICOLO 14 - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO
- ARTICOLO 15 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ARTICOLO 16 - DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE
- ARTICOLO 17 - CATEGORIA DELLE LOCALITA' - MAGGIORAZIONE
- ARTICOLO 18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ARTICOLO 19 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO – RISCOSSIONE COATTIVA

Capo II - Imposta sulla pubblicità - Disciplina e tariffe

- ARTICOLO 20 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- ARTICOLO 21 - SOGGETTO PASSIVO
- ARTICOLO 22 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
- ARTICOLO 23 – DICHIARAZIONE
- ARTICOLO 24 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO
- ARTICOLO 25 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
- ARTICOLO 26 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Capo III – Il servizio delle pubbliche affissioni

ARTICOLO 27 – FINALITA' DEL SERVIZIO
ARTICOLO 28 – SPAZI PER AFFISSIONI
ARTICOLO 29 – PRENOTAZIONI – REGISTRO CRONOLOGICO
ARTICOLO 30 – MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ARTICOLO 31 – NORMA DI RINVIO
ARTICOLO 32 – ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE - MANCANZA DI SPAZI DISPONIBILI

Capo IV – Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe

ARTICOLO 33 – TARIFFE – APPLICAZIONE E MISURA
ARTICOLO 34 – TARIFFA – RIDUZIONI
ARTICOLO 35 – ESENZIONI DAL DIRITTO

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I – Sanzioni – interessi – recuperi - rimborsi

ARTICOLO 36 – SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI
ARTICOLO 37 – IMPORTI MINIMI PER RECUPERI
ARTICOLO 38 - RIMBORSI
ARTICOLO 39 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Capo II – Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 40 – ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, contenuta nel Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del citato Decreto legislativo, anche mediante rinvio ad altri regolamenti o strumenti di pianificazione comunali.

2) Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e "diritto" si intendono, rispettivamente, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.

3) Il presente Regolamento disciplina, altresì, le modalità di accertamento e di riscossione dell'imposta e del diritto, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 - Ambito territoriale di applicazione e normative di riferimento

1) Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione della pubblicità, di cui all'art. 1, su tutto il territorio del Comune di Pisa, tenuto conto di quanto stabilito:

- a) dal Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare dagli articoli da 47 a 59;
- d) dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare dagli articoli 49, 153, 162, 168;
- e) dalla Legge 18 marzo 1959 n. 132 e dall'art. 10 della Legge 5 dicembre 1986 n. 856;
- f) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Articolo 3 - Modalità di gestione del servizio

1) Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione (anche coattiva) dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni sono affidate dal Comune di Pisa alla Società Entrate Pisa s.p.a. costituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 22.7.2004.

2) La società di cui al comma precedente è il soggetto gestore dell'imposta sulla pubblicità, e ad essa sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione della medesima imposta.

3) La predetta società è altresì il soggetto incaricato dello svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni, comprensivo della gestione e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni.

4) La società incaricata cura l'incasso e la rendicontazione al Comune dell'entrata in questione, sulla base del contratto di servizio, il quale fissa, nei termini di legge ed ove sia necessario, i tempi di riversamento nella tesoreria del comune, di rimborso al contribuente, di trasmissione delle informazioni sui pagamenti, ed ogni altra modalità o termine dell'attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge dal regolamento, o da altre norme rilevanti.

5) La stessa società, nei casi e secondo le modalità previste dal contratto di servizio, esercita le funzioni autorizzatorie in materia di impianti pubblicitari compreso il ricevimento delle domande, l'istruttoria ed il rilascio del provvedimento

finale, nonché degli altri ad esso connessi, con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica.

Capo II - Disciplina della pubblicità

Articolo 4 - Disciplina generale

1) Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda, devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente Regolamento e dagli altri regolamenti comunali, dal Piano generale degli impianti pubblicitari, nonché dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

2) In conformità a quanto dispone la Legge n. 132/1959, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali e statali, nonché su veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.

3) Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente, o comunque installati in violazione delle disposizioni di cui al comma 1) devono essere rimossi, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993 e dall'art. 37 del presente Regolamento.

4) Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente, o comunque effettuate in violazione delle disposizioni di cui al comma 1), devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti di Polizia Municipale, nonché delle altre forze di polizia.

5) Si applicano per le violazioni di cui ai precedenti commi le sanzioni amministrative previste dal citato art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 37 del presente Regolamento.

Articolo 5 - Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità

1) Nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici, indicati nell'art. 134 del D.Lgs. n. 42/2004, è vietato e non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, se non previa autorizzazione dell'autorità competente alla tutela dei suddetti beni. Può essere rilasciata autorizzazione per la collocazione di cartelli od altri mezzi pubblicitari lungo le strade situate nell'ambito ed in prossimità dei beni sopra indicati, previo parere favorevole dell'autorità competente alla tutela dei suddetti beni sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo con i valori paesaggistici degli immobili od aree soggetti a tutela.

2) Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico e artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sui muri di cinta e nelle zone di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e di luoghi di culto, o in prossimità di tali edifici o luoghi, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità. Può essere rilasciata autorizzazione per la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade situate nell'ambito o in prossimità di edifici o luoghi di interesse storico e artistico, previo parere favorevole dell'autorità competente alla tutela dei suddetti beni sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo con l'aspetto, il decoro ed il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

3) Nelle località di cui al comma 1) e sul percorso d'immediato accesso agli edifici ed opere di cui al comma 2) può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione, di cui agli articoli 131, 134, 135 e 136 del D.P.R. n. 495/1992.

4) Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli, fuori dei centri abitati, si applicano i divieti posti dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle norme contenute nel relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, emanato con Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.1992, e successive modificazioni ed integrazioni. All'interno dei centri abitati si applicano le norme del presente Regolamento. Si osserva la delimitazione del centro abitato, effettuata ai sensi dell'art. 4 del Nuovo Codice della Strada, con il Regolamento Urbanistico comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 / 2001.

5) Oltre che nei casi indicati al comma 2), la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è vietata nelle Vie e Piazze di interesse storico o architettonico.

6) Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e riposo, scuole, luoghi di culto, cimiteri, all'interno della Zona a Traffico Limitato, nonché in Via S. Maria, Via Bonanno Pisano e sui Lungarni, è vietata ogni forma di pubblicità fonica, dalle ore 17:00 alle ore 9:00.

7) Agli impianti, ai mezzi pubblicitari, ed alle altre forme di pubblicità vietate dal presente articolo, si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni richiamati dal precedente articolo 4, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 42/2004, a tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Articolo 6 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1) L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dei centri abitati, ai sensi dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle norme di attuazione contenute nel relativo Regolamento di esecuzione, emanato con Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

2) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non possono superare la superficie di mq. 18 ciascuno, all'interno dei centri abitati; fuori dei centri abitati, non devono superare la superficie massima di mq. 6. Le insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati possono raggiungere la superficie di mq. 20. Si applicano le disposizioni in materia previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari e dal Regolamento Edilizio Comunale.

3) La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni non può superare mq. 7.000, di cui mq. 2.100 destinati alle affissioni prive di rilevanza economica e mq. 4.900 destinati alle affissioni di natura commerciale. Il Piano degli impianti delle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 14.11.1996, determina il numero dei moduli e l'ubicazione dei suddetti impianti, suddivisi tra le due categorie anzidette. Il Piano degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27.03.2003, e successive varianti, determina il numero, la localizzazione degli impianti per l'affissione diretta, i requisiti e le procedure per poter installare tali impianti, nonché la relativa superficie massima complessiva.

4) Le caratteristiche ed i materiali dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono disciplinate dal Piano degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta e dalle norme in materia del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada. Le tipologie di impianti per le pubbliche affissioni sono disciplinate dal Piano degli impianti di pubbliche affissioni.

5) Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati deve essere effettuato nel rispetto delle distanze minime, nonché dei divieti, di cui all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, ed agli articoli 51 e 52 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché in conformità alle previsioni del Piano degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta.

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal Piano degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta e dal relativo Progetto Esecutivo.

6) Le disposizioni relative alle distanze minime, ed il divieto di posizionamento in curva, previsti dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli. Fuori dei centri abitati dovrà essere comunque rispettata una distanza non inferiore a mt. 3 dal limite della carreggiata. All'interno dei centri abitati si applicano le norme previste dal Piano degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta e dal relativo Progetto Esecutivo.

7) Gli impianti pubblicitari dovranno essere installati da Ditte regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. L'installazione dovrà garantire il rispetto delle normative, di cui ai commi precedenti, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada; dovrà inoltre essere stipulata dall'interessato polizza assicurativa per la responsabilità civile a copertura del periodo di esposizione.

8) Gli impianti a messaggio variabile devono avere un periodo di variabilità non inferiore a 10 secondi, se posti in senso trasversale al senso di marcia dei veicoli.

9) Nei centri abitati l'occupazione di marciapiedi da parte di cartelli o altri mezzi pubblicitari può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2. La tipologia, le caratteristiche e la collocazione degli impianti parapedoni sono regolati sulla base delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta.

Articolo 7 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

1) Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente Regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. n. 507/1993, in:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni;
- d) pubblicità varia.

2) La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, e con manifesti.

Per le definizioni si fa riferimento a quelle effettuate dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni" disciplinati dalle norme del presente Regolamento relative alla "pubblicità varia".

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni dirette di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, nei casi e nei modi previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta.

3) La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come di seguito indicato:

- A) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- B) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli art. 57 e 59 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, nonché, nei casi di cui alla precedente lettera a), le disposizioni in materia di pubblicità itinerante previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta.

4) La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile.

5) E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6) La pubblicità varia comprende:

- a. la pubblicità effettuata mediante striscioni, ammessa solo nei casi e nei modi previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta;
- b. la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime, definita "pubblicità da aeromobili";
- c. la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
- d. la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita "pubblicità in forma ambulante";
- e. la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

7) Le tipologie di pubblicità comprese tra quelle previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta sono soggette alle previsioni del Piano medesimo.

8) E' vietato il lancio o getto dei volantini. Il volantinaggio potrà essere effettuato solo tramite consegna a mano o apposizione nelle cassette delle lettere.

9) Fatto salvo il divieto previsto dall'art. 5, comma 6, del presente Regolamento, la pubblicità fonica è consentita, sia fuori che dentro i centri abitati, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30.

Articolo 8 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e le cautele prescritte dall'art. 49 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, con l'osservanza, ove applicabili, delle prescrizioni contenute nel Piano degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta.

2) Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, posti fuori dei centri abitati, lungo od in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada. All'interno dei centri abitati, l'installazione di pannelli luminosi, aventi le caratteristiche di cui al comma 4) del precedente articolo 7, è soggetta alle medesime disposizioni, nonché, ove applicabili, alle disposizioni di altri regolamenti comunali in materia.

Articolo 9 - Procedure

1) Il rilascio delle autorizzazioni per il posizionamento e l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, fuori dai centri abitati, lungo le strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate od in vista di esse, è di competenza del Comune o della Società Entrate Pisa s.p.a. , ai sensi delle disposizioni stabilite dall'art. 53 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, nei casi e secondo le modalità previste dai commi sottostanti, o da altre norme o atti comunali da essi richiamati o che interverranno in tale materia.

2) Il rilascio delle autorizzazioni per il posizionamento e l'installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, nei centri abitati, è di competenza del Comune o della Società Entrate Pisa s.p.a., salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario, se la strada è statale, regionale o provinciale, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del Nuovo Codice della Strada; si applicano i commi sottostanti circa i casi in cui è necessaria l'autorizzazione e le modalità per il rilascio.

3) L'autorizzazione, di cui ai commi 1) e 2), è necessaria quando l'effettuazione della pubblicità comporta la messa in opera di strutture e/o manufatti, sia precari che a carattere permanente, ed anche la semplice decorazione di facciate di palazzi, muri o altre superfici; in tali casi la dichiarazione di inizio pubblicità, di cui all'art. 23 del presente Regolamento, dovrà riportare anche gli estremi dell'autorizzazione rilasciata o, se del caso, della Denuncia di Inizio Attività. Il Comune attribuisce le funzioni autorizzatorie in materia alla società, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, incaricata della gestione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni. Si applicano, in ogni caso, le norme previste dal Regolamento comunale per la disciplina delle procedure autorizzative per impianti pubblicitari.

4) Il posizionamento e l'installazione di insegne e targhe, relative ad attività commerciali, artigianali, industriali, di servizi, professionali ed altro, anche se esenti dall'imposta sulla pubblicità, sono subordinati al rilascio di specifica Autorizzazione Edilizia, od alla presentazione di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), nei casi previsti dalla vigente normativa edilizia. Il soggetto interessato presenta presso la Direzione Edilizia Privata richiesta di Autorizzazione, oppure D.I.A., compilando gli appositi moduli predisposti dal Servizio, unitamente alla documentazione richiesta dal Regolamento Edilizio. Nel caso l'installazione riguardi edifici vincolati, l'interessato dovrà richiedere anche il parere all'Ente preposto alla tutela del vincolo.

5) Il posizionamento e l'installazione degli impianti pubblicitari compresi nel Piano degli Impianti pubblicitari a gestione privata diretta potrà essere autorizzato in base a quanto previsto nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso, e/o in base a successivi provvedimenti per la definizione delle procedure e/o di organizzazione. L'Amministrazione Comunale, ai fini dell'attuazione del Piano in questione, potrà anche indire procedure, nel rispetto delle normative vigenti in materia, per l'assegnazione di spazi, nella disponibilità comunale, ai fini dell'installazione di impianti previsti dal suddetto Piano e/o per la gestione di spazi pubblicitari, nell'ambito della fornitura e gestione di elementi di arredo

urbano. Non è richiesta autorizzazione per l'effettuazione della pubblicità itinerante, di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, fatti salvi gli obblighi per l'adempimento dell'imposta sulla pubblicità ed il rispetto di quanto previsto dalle stesse Norme Tecniche di Attuazione, nonché delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, richiamate al comma 3) dell'articolo 7 del presente Regolamento.

6) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari possono essere destinati alla pubblicità permanente e a quella temporanea, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, commi 1 e 2.

I mezzi pubblicitari installati presso un esercizio commerciale possono essere autorizzati solo per propagandare iniziative, limitate nel tempo, quali svendite, saldi, ecc., già comunicate al Servizio comunale competente, in base alla normativa vigente in materia.

Le insegne provvisorie debbono essere rimosse non appena installata l'insegna permanente.

Tutte le variazioni che comportino modifiche nella misura dell'imposta o nella tipologia della pubblicità effettuata obbligano il soggetto passivo dell'imposta a presentare una nuova dichiarazione di pubblicità ed a corrispondere l'eventuale conguaglio su quanto pagato per la precedente dichiarazione, nonché a munirsi delle autorizzazioni eventualmente necessarie per il tipo di pubblicità che si intende effettuare.

7) L'installazione degli impianti per le pubbliche affissioni è disciplinata dall'art. 13 del presente Regolamento e dal relativo Piano.

Articolo 10 - Obblighi dei soggetti autorizzati

1) E' fatto obbligo ai soggetti autorizzati al collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari di:

- a. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, anche successivamente all'autorizzazione per intervenute e motivate esigenze;
- d. provvedere a sue spese alla rimozione in ogni caso in cui venga meno il titolo autorizzatorio, ovvero vengano meno le condizioni di sicurezza, previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune; la rimozione deve essere effettuata entro 48 ore dal venire meno del titolo o dalla richiesta del Comune, e comunque senza ritardo per ragioni di sicurezza. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio alla rimozione, con oneri a carico dei responsabili.

2) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Capo III - Il piano generale degli impianti pubblicitari

Articolo 11 - Composizione del piano

1) La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di Pisa in conformità ed in attuazione del piano generale degli impianti pubblicitari, secondo le modalità ed i criteri stabili dal D.Lgs. n. 507/1993 e dal presente Regolamento.

2) Il piano generale degli impianti pubblicitari comprende:

- il piano degli impianti delle pubbliche affissioni, il quale definisce la localizzazione nel territorio comunale e la tipologia degli impianti per le pubbliche affissioni, di cui al successivo articolo 13;
- il piano degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta, il quale definisce la localizzazione e la tipologia di impianti pubblicitari, o suscettibili di esposizione pubblicitaria.

3) La competenza per l'adozione dei piani sopra indicati e per i relativi adeguamenti e modificazioni, in quanto strumenti di pianificazione urbanistica e del territorio, spetta al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

Articolo 12 - Impianti per la pubblicità esterna

1) Il piano degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta, con le relative Norme Tecniche di Attuazione, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27.3.2003, e successive variazioni ed integrazioni, disciplina le tipologie di impianti per la pubblicità esterna, o suscettibili di esposizione pubblicitaria e prevede la loro localizzazione nell'ambito del territorio comunale.

2) Il piano di cui al precedente comma 1) comprende le seguenti tavole:

- localizzazione degli impianti delle pubbliche affissioni;
- analisi della struttura viaria in presenza di vincoli;
- progetto;
- progetto – Centro Storico – Zona soggetta a progetto di riqualificazione.

Comprende altresì:

- Norme Tecniche di Attuazione;
- tipologie ammesse;
- schede di localizzazione degli impianti.

3) Al di fuori delle tipologie previste dal piano degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta, delle insegne e targhe relative alle attività commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi, delle locandine, non è consentita sul territorio comunale nessun'altra forma di esposizione pubblicitaria, neppure a carattere informativo, da chiunque esercitata. Possono essere autorizzate, in base alle norme tecniche del piano degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta, esposizioni informative di carattere eccezionale e non ricorrente annualmente o stagionalmente legate ad eventi culturali, sportivi, politici, religiosi, ecc.; esposizioni legate a manifestazioni ed eventi culturali, sportivi, politici, religiosi, ecc., di competenza, patrocinata o promossa dall'Amministrazione Comunale; postazioni anche fisse di impianti destinati alla pubblicizzazione di eventi od alla indicazione di strutture di pubblico interesse.

4) Per l'effettuazione di pubblicità su impianti installati su beni appartenenti od in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione, da commisurare, questi ultimi, alla effettiva occupazione del mezzo pubblicitario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del D.Lgs. n. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 13 - Impianti per le pubbliche affissioni

1) Il piano degli impianti delle pubbliche affissioni è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 14.11.1996. Il piano, approvato sulla base della progetto presentato dalla Concessionaria del Comune di Pisa per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, come previsto nel relativo capitolato contrattuale, conserva la sua validità anche dopo la scadenza della concessione in questione, fino al suo adeguamento od a modifiche.

2) Entro i limiti massimi di superficie previsti dall'art. 6, comma 3), del presente Regolamento, il piano di cui al precedente comma 1) determina:

- il numero degli impianti e dei moduli (1 modulo = foglio cm. 70x100) per le pubbliche affissioni, suddivisi tra impianti per affissioni commerciali, per affissioni di pubblica utilità e per avvisi funebri;
- le tipologie di impianti, suddivise nelle seguenti categorie: tabelle, standardi monofacciali, standardi bifacciali, poster;
- la localizzazione dei suddetti impianti.

3) Il piano tiene conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, sulla superficie minima complessiva per gli impianti in questione, come risulta dalla relazione al piano medesimo.

4) Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca una targhetta con l'indicazione "Comune di Pisa – Servizio Pubbliche Affissioni", ed il numero di individuazione dell'impianto.

5) La collocazione degli impianti avviene in base alle previsioni del piano e nel rispetto di quanto dispongono il Nuovo Codice della Strada, il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché le norme del presente Regolamento.

6) Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.

7) Ai soggetti di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 507/1993 sono riservati, in esenzione dal pagamento del diritto di affissione, il 10 per cento degli impianti pubblicitari fissi destinati alle pubbliche affissioni, gestiti direttamente dal Comune Pisa, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20 bis del D.Lgs. 507/1993.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL SERVIZIO E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I - Disciplina generale

Articolo 14 - Applicazione dell'imposta e del diritto

1) In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. n. 507/1993 e del presente Regolamento, l'effettuazione, sul territorio del Comune di Pisa, della pubblicità esterna è soggetta ad una imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti alla Società Entrate Pisa s.p.a.

Articolo 15 - Classificazione del Comune

1) Il Comune di Pisa risulta collocato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, nella Classe III (terza).

2) Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione che comportino la modifica della classe di appartenenza, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il termine indicato nell'articolo seguente, disponendo contestualmente l'adeguamento delle tariffe.

Articolo 16 - Deliberazione delle tariffe

1) Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera a), della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, le tariffe dell'imposta e del diritto sono deliberate dalla Giunta Comunale, su proposta del Servizio Finanze entro il 31 dicembre di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno; in caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

2) Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Comune al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993; una copia deve altresì essere trasmessa, senza ritardo, al soggetto incaricato della gestione del servizio pubblicità e affissioni, ai fini della applicazione delle tariffe stesse.

Articolo 17 - Categoria delle località - Maggiorazione

1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. n. 507/1993, le località del territorio del Comune, classificato nella Classe III, sono suddivise in due categorie, denominate "speciale" e "normale", in relazione alla loro importanza, agli effetti dell'applicazione:

- dell'imposta sulla pubblicità;
- del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali.

2) Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa normale dell'imposta e (per le sole affissioni commerciali) del diritto fino al 150 (centocinquanta) per cento.

3) La Giunta Comunale, in sede di deliberazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare alle tariffe della categoria speciale per l'anno di riferimento, entro il limite massimo del 150 %, stabilito dalla legge, della tariffa normale. In caso di mancata approvazione di modifiche, continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.

4) Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante (Allegato A).

5) La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non può superare la metà di quella complessiva, destinata a tale scopo, in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 3), del presente Regolamento, e dal Piano degli impianti delle pubbliche affissioni.

Articolo 18 - Funzionario responsabile

1) Il soggetto gestore del servizio provvede alla designazione di un funzionario responsabile, al quale, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 507/1993, sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi, e svolge le altre funzioni ed attività previsti dalla legge.

2) Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, ed eroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative.

Articolo 19 - Pagamento dell'imposta e del diritto – Riscossione coattiva

1) L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta, in unica soluzione, entro il 31 marzo di ogni anno. L'Amministrazione Comunale, mediante la deliberazione annuale per l'approvazione delle tariffe, può stabilire il differimento di tale scadenza.

2) Qualora l'importo annuale sia superiore a Euro 1.549,37, il pagamento può essere effettuato in quattro rate, con scadenze: 31 marzo; 30 giugno; 30 settembre; 31 dicembre. Nei casi di proroghe, di cui al precedente comma 1), con la stessa deliberazione sono fissate le scadenze per il pagamento rateizzato, fermo rimanendo il numero di rate, come sopra prevista.

3) Fermi rimanendo i termini per i versamenti dell'imposta sulla pubblicità annuale, di cui ai precedenti commi 1) e 2), resta fissato al 31 gennaio di ogni anno il termine per la presentazione della denuncia di cessazione o di variazione, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 507/1993; in caso di mancata presentazione della denuncia entro tale data, la pubblicità si intende prorogata per l'anno in questione.

4) Il soggetto gestore invia, in tempo utile per la scadenza, avvisi di pagamento con i bollettini per il versamento, ma l'obbligo di pagamento entro l'anzidetta scadenza sussiste anche in caso di mancato o tardivo recapito degli avvisi.

5) Per il primo anno di presentazione della dichiarazione della pubblicità, e nei casi di presentazione tardiva, il pagamento dell'imposta, con gli altri eventuali oneri accessori, deve essere effettuato entro i termini indicati nell'avviso di pagamento. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione, alla quale deve essere allegata copia della ricevuta di versamento. Per la pubblicità ordinaria, la pubblicità ordinaria con veicoli e la pubblicità con pannelli luminosi, se la durata è superiore a tre mesi, si applica la tariffa annua, fermo rimanendo quanto stabilito nella frase precedente.

6) Negli anni successivi a quello della dichiarazione, la ricevuta di versamento è conservata dal soggetto d'imposta, per essere esibita per eventuali controlli.

7) Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere contestuale alla richiesta del servizio, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 507/1993; pertanto, copia della ricevuta di versamento dovrà

essere esibita e consegnata al momento della richiesta del servizio al soggetto gestore, che provvederà ad allegarla alla richiesta di commissione, mentre l'originale rimarrà in possesso del committente

8) Il pagamento dell'imposta e del diritto a favore del soggetto gestore del servizio può essere effettuato:

- a) presso gli sportelli postali tramite versamento su c/c postale intestato a S.E.PI. S.p.A.;
- b) on-line sul sito www.poste.it, tramite Banco Posta, carta di credito o carta Postepay, su c/c postale intestato a S.E.PI. S.p.A.;
- c) presso i soggetti abilitati al servizio T-SERVE o EU-Pay.
- d) on-line, tramite lo sportello telematico del cittadino 'CITEL', all'indirizzo www.e.pisa.it, accedendo con carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi e certificati digitali.

9) Per la riscossione coattiva si rinvia a quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate.

10) I crediti relativi all'imposta ed al diritto hanno privilegio generale sui beni mobili del creditore, subordinatamente a quelli dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.

Capo II - Imposta sulla pubblicità – Disciplina e tariffe

Articolo 20 - Presupposto dell'imposta

1) E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica – diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

2) Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli ai quali si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni, anche se con pagamento del biglietto.

3) Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 21 - Soggetto passivo

1) Il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso. Lo stesso soggetto è tenuto all'obbligo di presentazione della dichiarazione iniziale della pubblicità e delle eventuali variazioni della stessa; l'eventuale avviso di accertamento d'ufficio o di rettifica è notificato nei suoi confronti; altresì è destinatario degli atti e procedure per la riscossione coattiva di imposte, accessori e spese.

2) E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Nei casi in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, ovvero quando il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia dato esito negativo, viene notificato l'avviso di accertamento al soggetto indicato nel periodo precedente, che è altresì destinatario degli atti e delle procedure per il recupero dell'imposta, accessori e spese.

Articolo 22 - Modalità di applicazione dell'imposta

1) Per le modalità di applicazione dell'imposta si applicano le disposizioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.

2) Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato; le frazioni di esso, oltre il primo, si arrotondano, parimenti per eccesso, al mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione dell'imposta per superfici inferiori ai trecento centimetri quadrati.

3) Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale misura piana minima in cui sono comprese.

4) Agli effetti del calcolo della superficie imponibile, i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

5) La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico si intende autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente, il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

6) Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e si applicano sulla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 23 - Dichiarazione

1) Il soggetto passivo di cui al precedente articolo 21 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, alla presentazione al soggetto gestore, su apposito modello, della dichiarazione di inizio pubblicità, anche cumulativa.

2) La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità, che comporti modifica dell'imposta applicabile. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta, rispetto a quanto pagato per lo stesso periodo sulla base della precedente dichiarazione, è allegata copia della ricevuta di versamento.

3) La dichiarazione per la pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, da cui derivi un diverso ammontare dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

Articolo 24 – Attività di controllo

1) La Società Entrate Pisa S.p.A. provvede all'attività di controllo in merito al corretto e tempestivo adempimento degli obblighi tributari nei modi, forme e tempi previsti dall'art. 1, comma 161, L. n. 269/2006 che stabilisce che *"Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito atto motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni"*.

Articolo 25 - Riduzioni dell'imposta

1) La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 507/1993:

- a) per la pubblicità – con le caratteristiche e le finalità di cui alle lettere b) o c), comma 3), dell'art. 20 del presente Regolamento – effettuata da: comitati, associazioni, fondazioni, e da ogni altro ente senza scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2) Alla pubblicità realizzata attraverso mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni indicati nel comma 1), anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito

all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista nel suddetto comma. Tale riduzione non si applica, pur in presenza dei requisiti di cui al comma 1), in relazione ai mezzi che contengono anche messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica per promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualunque natura.

3) I requisiti soggettivi previsti alla lettera a) del comma 1) sono dichiarati dall'interessato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, l'interessato è invitato dal Funzionario responsabile a produrre la documentazione ritenuta necessaria, fissando un congruo termine per adempiere. La dichiarazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto, in caso di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4) I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del comma 1) sono, per quanto possibile, verificati direttamente dal soggetto gestore attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario, il soggetto passivo dichiara, con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti, e spettacoli a quelle previste dalla norma regolamentare sopra citata, che dà diritto alla riduzione dell'imposta.

Articolo 26 - Esenzioni dall'imposta

1) Spetta l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, per:

- a) la pubblicità realizzata all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché per i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, ad esclusione delle insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni di servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli, di cui all'art. 7, comma 3) del presente Regolamento;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

2) Ai sensi dell'art.17, comma 1 bis del D.Lgs. n. 507/1993, aggiunto dall'art. 10, comma 1 lett. c), della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, l'imposta non è inoltre dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Ai sensi dell'art. 2 bis del Decreto Legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito in legge con Legge n. 75 del 24 aprile 2002, per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a metri quadrati 5 l'imposta è dovuta per l'intera superficie; in caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta, ove la superficie complessiva delle

insegne non superi il limite di metri quadrati 5. Si intende per insegna di esercizio la scritta di cui all'art. 47, comma 1, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. Si intendono escluse dalla presente esenzione le *preinsegne*, finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività.

3) Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993, non è dovuta l'imposta per l'indicazione, su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, qualora apposta non più di 2 volte e purché ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato. Ai sensi dell'art. 13, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 507/1993, aggiunto dalla Legge 27 febbraio 2002 n.16, l'imposta non è altresì dovuta per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

4) Ai fini delle esenzioni di cui al presente articolo, l'attività esercitata, ove rilevante a tale fine, è quella risultante dalle autorizzazioni rilasciate da uffici pubblici, o dalle comunicazioni di inizio attività ad essi presentate dagli interessati, od accertata dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

5) L'esenzione dall'imposta prevista per la pubblicità effettuata in via esclusiva dagli Enti pubblici territoriali compete a tali Enti solo per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

6) I comitati, le associazioni, fondazioni, ed ogni altro Ente che non persegua scopi di lucro, ai fini dell'esenzione prevista dalla lettera h) del comma 1) del presente articolo, devono presentare in visione al soggetto gestore idonea documentazione, ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione; in mancanza, è dovuta l'imposta sulla pubblicità, non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

Capo III - Il servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 27 - Finalità del servizio

1) Il Comune di Pisa, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché, nei limiti previsti dall'articolo 6, comma 3), del presente Regolamento, e dal Piano degli impianti delle pubbliche affissioni, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2) I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, sono quelli pubblicati dal Comune, nonché, di regola, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 507/1993.

3) I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di attività economiche sono quelli che hanno come scopo quello di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

4) Il servizio delle pubbliche affissioni è svolto dal Comune tramite la società incaricata, di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

Articolo 28 - Spazi per affissioni

1) La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative alle attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'Ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti. Il Piano degli impianti delle pubbliche affissioni individua la localizzazione degli impianti per affissioni di pubblica utilità (o pubblico interesse) e per avvisi funebri.

2) I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene chiesta al soggetto gestore sono dallo stesso collocati negli impianti destinati a tale scopo; la loro localizzazione è individuata dal Piano degli impianti delle pubbliche affissioni.

3) I manifesti da affiggere negli spazi eventualmente da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n.

507/1993, con applicazione dell'imposta in base alle tariffe per essa in vigore, sempre che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'imposta stessa, di cui all'articolo 20 del presente Regolamento e non sussistano cause di esenzione, richiamate dall'articolo 26 del medesimo.

4) Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di impianti non utilizzati nelle altre classi, la Giunta Comunale, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di tre mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dal Piano degli impianti delle pubbliche affissioni e dall'articolo 6, comma 3), del presente Regolamento. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio torna ad esser svolto osservando la ripartizione degli impianti prevista dal Piano. Qualora dovessero essere confermate le eccedenze e le disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica degli spazi, che potrà essere attuata mediante l'approvazione di modifiche al Piano degli impianti delle pubbliche affissioni.

Articolo 29 - Prenotazioni – Registro cronologico

1) L'affissione si intende prenotata nel momento in cui perviene al soggetto gestore la commissione, accompagnata dalla copia della ricevuta di versamento, comprovante l'avvenuto pagamento del diritto nell'importo dovuto, salvo i casi di esenzione dal diritto.

2) Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie relative alle stesse, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.

3) Il registro cronologico deve essere tenuto presso l'ufficio affissioni del soggetto gestore e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

4) Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100 per cento del diritto, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993.

Articolo 30 - Modalità per lo svolgimento del servizio

1) I manifesti devono essere fatti pervenire al soggetto gestore, nei giorni e nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

2) I manifesti devono essere accompagnati da una richiesta di commissione, nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

- a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
- b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

3) Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.

4) Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal registro cronologico di cui al precedente art. 29 del presente Regolamento.

5) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Su ogni manifesto viene impresso il timbro dell'ufficio affissioni, con la data di scadenza prestabilita.

6) I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e la documentazione comprovante l'avvenuto versamento del diritto dovuto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

7) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi (ove il servizio venga svolto anche nelle ore notturne e/o nei giorni festivi), è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.

Articolo 31 - Norma di rinvio

1) Le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 507/1993 e dal presente Regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto da questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Articolo 32 - Annullamento della commissione – Mancanza di spazi disponibili

1) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche è considerato caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data in cui era stata richiesta l'affissione, il soggetto gestore provvede a darne tempestiva comunicazione per scritto al committente.

2) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla data di presentazione della richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

3) Nei casi di cui ai precedenti commi 1) e 2) il committente può annullare la commissione con avviso da inviare al soggetto gestore entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. In tali casi l'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente, al quale il soggetto gestore provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione del Funzionario responsabile, possono essere restituiti allo stesso committente con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

4) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto. L'annullamento della richiesta di affissione dovrà in tal caso pervenire al soggetto gestore almeno il giorno precedente a quello previsto per l'inizio dell'affissione; a tal fine fa fede il timbro d'arrivo all'ufficio affissioni.

5) Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, il soggetto gestore provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro 3 giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, il soggetto gestore provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note al committente e dispone entro 90 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio comunale per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

Capo IV - Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe

Articolo 33 - Tariffe – applicazione e misura

1) Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale viene effettuato.

2) Il diritto è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm.70 x 100, nella misura stabilita con le tariffe approvate dalla Giunta comunale, in base a quelle previste dall'art.19, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, per i comuni della classe III.

3) Per ogni commissione inferiore a 50 fogli si applica la maggiorazione sulla tariffa base del 50%.

4) Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%, per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

5) Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100%.

6) Per le affissioni di carattere commerciale effettuate nella categoria speciale, di cui all'art. 17 del presente Regolamento, si applica la maggiorazione fino al 150% della tariffa base, nella misura stabilita dalla Giunta comunale.

- 7) Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
- 8) Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

Articolo 34 - Tariffa – riduzioni

- 1) La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 507/1993:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo successivo del presente Regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente senza scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi a attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
- 2) I Comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro al fine di ottenere la riduzione del 50% della tariffa di cui all'art.20 del D.Lgs. 507/93 devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 3) Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti territoriali, ai fini della riduzione del 50% della tariffa del diritto, dovrà essere presentata idonea documentazione. La presenza all'interno del manifesto di eventuali sponsor o logo tipi di carattere commerciale, relativamente alla fattispecie previste dall'art. 20 del D.Lgs. 507/93, mantiene la riduzione a condizione che superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore a 300 cm. quadrati.
- 4) I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al comma 4) dell'art. 25 del presente Regolamento.
- 5) Le riduzioni non sono cumulabili. Le stesse non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi in urgenza, previsto dall'art. 30, comma 7), del presente Regolamento.

Articolo 35 - Esenzioni dal diritto

- 1) Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/1993:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti che riguardano corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- 2) Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

3) Per i manifesti la cui affissione sia obbligatoria per legge il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4) Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I - Sanzioni - interessi – recuperi - rimborsi

Articolo 36 - Sanzioni tributarie ed interessi

1) Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 23 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta o del diritto dovuto, con un minimo di Euro 51,00, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto dovuto, si applica la sanzione da Euro 51,00 ad Euro 258,00, purché vi sia stato un pregiudizio all'attività di controllo da parte dell'ufficio.

3) Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, è applicabile la riduzione ad un quarto della sanzione in caso di adesione del contribuente all'accertamento mediante pagamento degli importi dovuti, entro il termine per proporre ricorso alle Commissioni Tributarie.

4) In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta o del diritto dovuto, si applica la sanzione amministrativa del 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.

5) Si applica la norma di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di ravvedimento, ove ne sussistano i presupposti.

Articolo 37 – Importi minimi per recuperi

1) Per quanto attiene gli importi minimi, al di sotto dei quali non si procede al recupero dell'imposta o del diritto, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate Comunali

Articolo 38 – Rimborsi

1) Per ciò che concerne i rimborsi dell'imposta e del diritto, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 39 - Sanzioni amministrative

1) Il Comune vigila, a mezzo della Polizia Municipale, del soggetto gestore, e di altri, eventuali, servizi o uffici individuati da successivi provvedimenti per la definizione delle procedure e/o di organizzazione, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

2) Le violazioni delle disposizioni di cui al precedente comma 1) comportano sanzioni amministrative, per la cui applicazione si osservano le norme contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, senza pregiudizio delle sanzioni tributarie e delle procedure per l'applicazione delle medesime, in caso di violazione degli obblighi tributari.

3) Per le violazioni delle norme del presente Regolamento, e di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione amministrativa da Euro 206,00 a Euro 1.549,00, ai sensi del

combinato disposto dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, e dell'art. 51 del D.Lgs. n. 213/1998; la sanzione viene graduata, in sede di applicazione da parte degli organi competenti del Comune, in relazione alla tipologia degli impianti pubblicitari oggetto della violazione ed al tipo di violazione compiuta.

4) Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il Comune ordina la rimozione del mezzo pubblicitario abusivo; decorso il termine previsto nell'ordinanza, l'Ufficio competente per l'autorizzazione procede alla rimozione d'ufficio, avvalendosi dei servizi tecnici comunali. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, una volta eseguita la rimozione, essere sottoposti a sequestro a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, nonché dell'imposta, sanzioni ed interessi; gli interessati possono ottenere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di cauzione pari a quanto dovuto al Comune, da prestare nei termini indicati nel provvedimento di sequestro.

5) Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, nonché dell'applicazione delle sanzioni amministrative, il Comune, o il soggetto gestore del servizio Pubblicità ed Affissioni, può effettuare la copertura immediata delle pubblicità abusive, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive; comunque, in caso di violazione concorrente degli obblighi tributari, il soggetto gestore procede alla notifica dell'avviso di accertamento, per il recupero dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, oltre all'applicazione delle sanzioni tributarie e degli interessi.

6) I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché all'aggiornamento del Piano generale degli Impianti.

Capo II - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 40 - Entrata in vigore - Abrogazione di precedenti disposizioni

1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2006.

2) A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 20.12.2005

3) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché quelle del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.